Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Lunedì, 18 settembre 1933 - Anno XI** **Numero 217**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la XV Esposizione internazionale del ciclo e motociclo in Milano.

Con decreto in data 23 agosto 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1933-XI, registro n. 8 Finanze, foglio n. 137, il presidente del Gruppo di costruttori di motocicli e velocipedi di Milano è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la XV Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo, che avrà luogo a Milano dal 13 al 21 gennaio 1934-XII.

(5804)

Autorizzazione allo svolgimento della 1ª Esposizione internazionale canina in Venezia.

Con decreto del 26 agosto 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1933-XI, registro n. 8 Finanze, foglio n. 136, è stato autorizzato in Venezia, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, lo svolgimento della 1ª Esposizione internazionale canina.

(5803)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 giugno 1933, n. 1176.

Approvazione del regolamento per l'applicazione della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 giugno 1925, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 54 della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli per la marina, per l'aeronautica, per la giustizia, per le colonie, per l'interno, per le corporazioni, per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'applicazione della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — DE FRANCISCI — DE BONO — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 49. — MANCINI.

Regolamento per l'applicazione della legge 14 dicembre 1931-X n. 1699, sulla disciplina di guerra.

CAPO I.

Della disciplina di guerra in generale.

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, nella espressione « enti comunque costituiti » rientrano non solo tutti gli enti, di diritto e di fatto, ma anche i sodalizi, le società, le associazioni e le organizzazioni di qualunque genere e comunque denominati.

Art. 2.

Chi, in istato di renitenza commetta infrazione alle norme stabilite dalla legge 14 dicembre 1931, n. 1699, è considerato, agli effetti della legge stessa, come chi, pur avendo obblighi militari, non si trova per qualunque motivo presente in un reparto militare.

Art. 3.

Chiunque venga in possesso di informazioni di carattere militare, o, comunque, collegate con le operazioni militari, deve, in ottemperanza al disposto dell'art. 2, lettera *e*), della legge, comunicare le informazioni stesse immediatamente all'arma dei Carabinieri Reali o ad altra autorità locale.

La comunicazione può esser fatta per iscritto o verbalmente e di essa deve essere dato atto per iscritto a colui che l'ha fatta.

Art. 4.

Il militare alle armi, che sia in possesso di notizie ed informazioni di carattere militare, a senso dell'art. 2, lett. *e*), della legge, deve darne comunicazione esclusivamente ai propri superiori gerarchici, e, se non presente al reparto, alla autorità militare locale.

Art. 5.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, lettera *e*), e 4 della legge non dànno facoltà ad autorità che non ne abbia per legge o per ufficio la specifica competenza, di chiedere o ricercare notizie od informazioni di carattere militare.

Art. 6.

A senso dell'art. 3 della legge, i minori sono esenti dagli obblighi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge stessa fino al compimento del 16° anno di età.

Art. 7.

Anche gli inabili a lavoro proficuo possono essere soggetti all'obbligo di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 della legge nei limiti della loro eventuale residuata capacità lavorativa.

Art. 8.

Le chiamate e gli inviti che, a senso dell'art. 4 della legge, le autorità locali ed il Comitato di resistenza civile possono rivolgere ai cittadini ed agli enti, sono fatti per iscritto e comunicati agli interessati o per messo comunale o per lettera raccomandata. Nel primo caso il messo farà constare della avvenuta consegna.

CAPO II.

Dei Comitati di resistenza civile e delle loro attribuzioni.

Art. 9.

Il Direttorio di cui all'art. 5 della legge ha la rappresentanza del Comitato di resistenza civile a tutti gli effetti.

Nei centri importanti il podestà può delegare a sostituirlo nella presidenza il vice podestà o un consultore; il segretario politico può delegare un membro del Direttorio del fascio di combattimento.

Art. 10.

Le riunioni del Comitato di resistenza civile sono indette dal Direttorio e sono valide purchè presiedute dal Podestà o da un membro del Direttorio stesso.

Il Comitato svolge i suoi compiti in base alle istruzioni impartite dal Direttorio.

Esso può, specialmente nei grandi centri, dividersi in sezioni con compiti separati e definiti entro però i limiti della competenza attribuitagli dall'art. 6 della legge. In tal caso il Direttorio può deferire ai singoli membri del Comitato l'incarico di presiedere ciascuno una sezione. Dovrà però il Direttorio esser tenuto al corrente quindicinalmente, ed immediatamente quando le circostanze lo esigano, dello svolgimento del lavoro delle sezioni.

Art. 11.

Il Direttorio deve tenere al corrente il Prefetto dell'azione svolta dal Comitato, nonchè di quant'altro ritenga opportuno.

Art. 12.

Tutti i componenti del Direttorio e del Comitato di resistenza civile prestano la loro opera gratuitamente.

Potranno soltanto, previa autorizzazione da darsi di volta in volta dal Prefetto, essere loro rimborsate od eventualmente anticipate le spese realmente sostenute o da sostenersi, nella misura dimostrata strettamente necessaria, per l'esercizio delle funzioni o l'adempimento di speciali incarichi espletati o da espletarsi.

Tali spese sono a carico del bilancio del comune.

Art. 13.

I locali necessari per il Comitato di resistenza civile e per il Direttorio sono forniti gratuitamente dal comune, possibilmente nella casa comunale od in altro fabbricato di proprietà del comune stesso.

Il Comune provvede inoltre, nei limiti dello stretto indispensabile e tenuto conto delle condizioni del momento, all'arredamento, illuminazione, riscaldamento e pulizia dei locali stessi ed agli oggetti di cancelleria occorrenti al funzionamento del Comitato o del Direttorio.

Art. 14.

In dipendenza del compito, attribuito al Comitato di resistenza civile dall'art. 6 primo comma lettera *a*) della legge, di vigilare, nell'ambito del territorio del comune, alla osservanza della legge stessa, il presidente del Comitato deve denunciare alla competente autorità giudiziaria od amministrativa, a seconda dei casi, ogni infrazione alla detta legge.

All'uopo gli altri componenti del Comitato e del Direttorio debbono segnalare subito al presidente qualsiasi infrazione venga a loro conoscenza.

Art. 15.

In dipendenza del compito attribuitogli dall'art. 6, primo comma, lettera *c*), della legge, il Comitato deve fornire agli enti statali e municipali che ne facciano richiesta tutte le notizie di cui sia in possesso, relative alla disponibilità di impiegati e di lavoratori.

Se richiesto da alcuno degli anzidetti enti, deve anche addivenire alla ricerca di personale mediante quei mezzi che ritenga più idonei allo scopo.

Il Comitato di resistenza non può procedere ad alcuna precettazione.

Art. 16.

La segnalazione delle informazioni degne di rilievo e delle iniziative meritevoli di essere incoraggiate e le proposte di ricompense, di cui all'art. 6, primo comma, lettera *e*), della legge, devono dal Comitato essere rivolte al Prefetto, al quale spetta comunicarle alle altre autorità — periferiche o centrali — competenti od interessate.

Art. 17.

Per la compilazione del diario prescritto dall'art. 6, lettera *f*), della legge, il Comitato di resistenza civile delega uno dei propri membri, il quale attende alla compilazione sotto la responsabilità del presidente.

Il diario è steso sopra un registro conforme al mod. *A* allegato al presente regolamento.

In esso devono essere, con brevi appunti, descritti tutti gli avvenimenti locali più rilevanti in dipendenza dello stato di mobilitazione, con speciale riguardo:

a) ai servizi per la mobilitazione civile istituiti dal Comitato di resistenza, con l'indicazione nominativa delle persone ad essi preposte e con la registrazione dei dati statistici relativi a detti servizi;

b) al vettovagliamento ed altri bisogni collettivi della popolazione, con l'indicazione dei relativi servizi e dei provvedimenti particolari adottati in caso di deficienza dei prodotti;

c) ai movimenti della popolazione con l'indicazione delle principali cause di essi (esodo dal comune; ritorno nel comune; accentramento da altri comuni);

d) alle condizioni sanitarie della popolazione;

e) agli attacchi aerei, segnalati od effettuati, ed alle conseguenze di questi ultimi (morti, feriti, colpiti dai gas; incendi od altri danni; con l'indicazione delle condizioni atmosferiche in cui furono compiuti o tentati), sempre quando non esistano nel comune comandi di difesa controaerei o enti preposti alla protezione antiaerea;

f) alle manifestazioni dello spirito pubblico.

Nel diario deve anche tenersi nota delle disposizioni più importanti emanate nel comune a causa dello stato di mobilitazione, allegando anche copia dei manifesti od avvisi relativi.

Vi si deve anche far menzione, succintamente, delle deliberazioni adottate dal Comitato e dal Direttorio, risultanti dai relativi verbali.

Il diario dev'essere tenuto al corrente giornalmente e le registrazioni che vi si fanno debbono indicare la data ed essere firmate dal compilatore, e, per ciascuna decade, essere inoltre controfirmate dal presidente del Comitato di resistenza civile.

Art. 18.

Il diario ha carattere riservato. Il membro del Comitato delegato alla sua compilazione ed il presidente sono personalmente responsabili di tale riservatezza.

Nella zona delle operazioni di guerra il diario deve contenere soltanto le notizie relative all'assistenza civile, a meno che il Comando Supremo disponga diversamente.

In tutto il territorio dello Stato, poi, il diario deve essere alla fine di ogni mese trasmesso alla Prefettura, che ne cura la conservazione.

Art. 19.

L'ingiunzione ai cittadini non mobilitati civili, ai termini dell'art. 7 della legge, di prestare la loro attività nel termine, nel luogo e nei modi ritenuti del caso, è ammessa soltanto per necessità di carattere locale o provinciale, sia di enti pubblici non statali o di opere assistenziali, sia di industrie od aziende che, per la loro importanza, interessino la vita comunale o provinciale.

L'ingiunzione è fatta dal presidente del Comitato di resistenza civile su conforme deliberazione del Comitato stesso, o, in casi di urgenza, del Direttorio, mediante foglio di ingiunzione conforme al modello *B* allegato al presente regolamento.

L'ingiunzione viene notificata a mezzo di un messo od agente comunale, il quale certifica della persona e del giorno e luogo della notifica nel talloncino unito al foglio di ingiunzione e che deve da lui essere staccato e consegnato, a prova dell'avvenuta notifica, alla Segreteria del Comitato di resistenza.

Art. 20.

Le direttive che a mente dell'art. 7, comma 2°, della legge il Comitato di resistenza civile ha facoltà di dare agli enti ed associazioni locali che non siano mobilitati civili, sono deliberate dal Comitato stesso o dal Direttorio in caso di urgenza, o d'impossibilità di convocazione del Comitato.

Esse sono quindi impartite all'ente od associazione dal Presidente del Comitato con lettera d'ufficio, alla quale deve essere allegata copia della deliberazione.

Art. 21.

Il Comitato di resistenza civile può dare direttive anche agli organi rappresentanze od agenzie di enti od associazioni non locali, limitatamente al campo della loro attività nel comune.

Art. 22.

Il Comitato di resistenza civile deve dare immediata comunicazione al Prefetto delle direttive impartite a senso degli articoli 20 e 21. Il Prefetto ha facoltà di revocare od annullare la deliberazione.

Art. 23.

Il ricorso al Prefetto di cui all'art. 7, della legge contro le ingiunzioni e prescrizioni del Comitato è redatto in carta libera e deve essere inviato entro cinque giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il ricorso contro le ingiunzioni non ha effetto sospensivo.

La decisione del Prefetto è notificata al ricorrente ed al presidente del Comitato di resistenza.

CAPO III.

Della mobilitazione civile degli enti e dei cittadini e suoi effetti.

Art. 24.

La dichiarazione di mobilitazione civile, a senso dell'art. 8, comma 1° e 2° della legge, degli enti ed associazioni, pubblici e privati, è fatta con decreto del Capo del Governo su proposta dei Ministri competenti, se già indetta la mobilitazione militare.

Nel caso invece che detta mobilitazione non sia ancora intervenuta, la dichiarazione di mobilitazione civile, a senso del 2° comma dell'art. 8 della legge, ha luogo con decreto Reale su proposta del Capo del Governo.

Per gli stabilimenti sui quali l'organo per le fabbricazioni di guerra esercita il controllo a senso dell'art. 4 della legge 8 giugno 1925, n. 969, la dichiarazione di mobilitazione civile è fatta con determinazione dell'organo predetto.

Art. 25.

A cura del Ministero competente o dell'organo per le fabbricazioni di guerra (o del C. M. C. in caso che l'organo stesso non sia ancora costituito) deve essere data subito partecipazione agli enti interessati del decreto e della determinazione di cui all'articolo precedente.

Il decreto o la determinazione ha attuazione dalla data di partecipazione, a meno che sia diversamente disposto dal decreto stesso.

Art. 26.

La dichiarazione che un ente od associazione è civilmente mobilitato o l'ordine di trasformazione in stabilimento ausiliario, a senzo dell'ultimo comma dell'art. 8 della legge, possono essere limitati solo ad una parte del funzionamento dell'ente, associazione o stabilimento.

Art. 27.

Hanno l'obbligo di tenere il progetto di mobilitazione:

a) le pubbliche amministrazioni, a senso dell'art. 7, 1° comma, della legge 8 giugno 1925, n. 969;

b) le Confederazioni nazionali sindacali giuridicamente riconosciute dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei professionisti, a senso dell'art. 7, ultimo comma, della citata legge;

c) quegli altri enti che, a senso dello stesso art. 7, ultimo comma, della detta legge, siano designati dal presidente della Commissione Suprema di Difesa;

d) gli enti pel funzionamento dei quali sono ammessi dispense o ritardi a senso dell'art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1185.

Art. 28.

Il progetto di mobilitazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo precedente determina:

1° l'ordinamento organico che l'amministrazione o l'ente deve assumere in caso di mobilitazione;

2° l'indicazione nominativa del personale da proporsi per dispensa dai richiami o per ritardo alla presentazione alle armi;

3° l'indicazione nominativa del personale da precettarsi in sostituzione di quello chiamato alle armi, od occorrente per nuovi, o maggiori bisogni. Qualora all'atto della prima formazione del progetto, non sia ancora completa la designazione del personale, il progetto stesso conterrà soltanto l'indicazione numerica e qualitativa del personale da precettarsi.

Il progetto di mobilitazione degli enti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo precedente, determina quanto è indicato nei precedenti numeri 2° e 3° ed inoltre designa anche le persone che debbono essere chiamate a sostituire i dirigenti richiamati alle armi delle associazioni sindacali unitarie aderenti alle Confederazioni nazionali e giuridicamente riconosciute.

Art. 29.

Il progetto di mobilitazione è sottoposto all'approvazione del Ministro o dell'autorità da cui l'amministrazione o l'ente compilatore dipende gerarchicamente o che su di esso eserciti vigilanza diretta o indiretta.

Art. 30.

Il progetto di mobilitazione diviene esecutivo dopo l'approvazione, salvo la revisione annuale di cui all'art. 31.

Nel caso di modifiche apportate al progetto dall'autorità superiore, l'ufficio che ha compilato il progetto procede immediatamente alle variazioni conseguenti anche in rapporto al personale, provvedendo alle eventuali cancellazioni o nuove ammissioni a dispensa, ritardo od esonerazione ed alle precettazioni che ne derivino, dandone comunicazione all'autorità che ha approvato il progetto.

Art. 31.

Il progetto di mobilitazione dev'essere tenuto al corrente in rapporto alle modificazioni di cui si venga a cognizione e che si verifichino nei riguardi del personale, sia in servizio che da precettarsi.

Inoltre nel mese di settembre di ogni anno il progetto va riveduto in ogni sua parte per essere modificato, qualora lo si ritenga necessario, e previa approvazione superiore ove occorra.

Art. 32.

In applicazione del 2° comma dell'articolo precedente nel settembre di ogni anno i singoli uffici che hanno compilato i progetti di mobilitazione trasmettono per l'approvazione alle autorità di cui all'art. 29 i progetti di modificazione al progetto di mobilitazione.

Ove non si debbano apportare modificazioni, se ne dovrà fare alla medesima autorità esplicita dichiarazione.

Art. 33.

Il personale occorrente, in caso di mobilitazione, a pubbliche amministrazioni, ad Associazioni sindacali giuridicamente riconosciute, ad industrie belliche, a servizi ed aziende necessari alla vita nazionale, per sostituire quello richiamato alle armi e per provvedere a nuovi e maggiori bisogni, viene attinto, mediante chiamata per manifesto o per precetto personale, nei modi indicati dai successivi articoli, tra i cittadini di qualunque sesso che non superino i 70 anni di età.

Art. 34.

Per l'applicazione degli articoli 31 e 32, per ciò che si riferisce al personale da precettarsi, le amministrazioni e gli enti, si procurano gli elementi che loro siano necessari chiedendoli al comune mediante l'apposito modulo *C*, allegato al presente regolamento, che dovrà essere restituito con le occorrenti notizie entro 15 giorni. Per i comuni che contino più di 100.000 abitanti tale termine è raddoppiato.

Art. 35.

In tempo di pace la precettazione è predisposta solamente dalle autorità di cui ai primi tre comma dell'art. 38 e nei riguardi di cittadini esenti da obblighi militari, salvo, per le industrie di guerra, quanto è disposto dal regolamento sulle esonerazioni approvato con R. decreto 14 agosto 1931, numero 1249.

In caso di mobilitazione la chiamata per manifesto o per precetto personale può essere fatta anche fra cittadini che non abbiano in atto obbligo di servizio alle armi, fatta eccezione per i dispensati, ammessi al ritardo od esonerati, per utilizzarli fino al loro richiamo in servizio militare, salvo in questo caso quanto è disposto dal regolamento anzidetto per le industrie di guerra e per la marina mercantile.

Art. 36.

La precettazione del personale per le pubbliche amministrazioni è fatta nell'ordine seguente:

a) fra pensionati già in servizio presso la stessa amministrazione;

b) fra pensionati già in servizio presso altre amministrazioni;

c) fra gli altri cittadini.

La precettazione del personale per tutti gli altri Enti è fatta fra cittadini che non siano stati richiesti dalle pubbliche amministrazioni.

Art. 37.

Tanto fra i pensionati, quanto fra gli altri cittadini, la scelta deve cadere di preferenza su quelli residenti nel comune nel quale il servizio debba essere prestato.

Art. 38.

La ricerca del personale e la chiamata in servizio per le pubbliche amministrazioni, a senso degli articoli precedenti, sono fatte dai singoli Ministeri o, per loro delegazione, dalle dipendenti autorità preposte alle circoscrizioni o ai rami di servizio che siano indicati dai Ministeri stessi.

Competente a provvedere per le Confederazioni nazionali di cui alla lettera *b*) dell'art. 27, è il Ministero delle corporazioni; per gli altri enti, di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo, l'organo della mano d'opera, il Comitato di mobilitazione civile o quell'altra autorità che venga designata a tale fine dal presidente della Commissione Suprema di Difesa.

Competenti a provvedere per gli enti di cui alla lettera *d*) dell'art. 27 sono il Ministero della guerra, se si tratti di Croce Rossa o del Sovrano Militare Ordine di Malta, e il Ministero delle comunicazioni, se si tratti di servizi concessi all'industria privata; solo però nel caso in cui detti Enti non abbiano potuto trovare gli elementi necessari direttamente.

Competenti a provvedere per servizi ed aziende di cui al Capo IV del regolamento sulle esonerazioni, approvato con R. decreto 14 agosto 1931, n. 1249, sono i Prefetti; solo però nel caso in cui tali servizi od aziende non abbiano potuto trovare gli elementi necessari direttamente od a mezzo dei locali Comitati di resistenza civile.

Art. 39.

Nel caso di cui al 4° comma del precedente articolo il Prefetto fa ricerca del personale occorrente valendosi di tutti i mezzi che ritenga necessari e, occorrendo, anche della precettazione.

Art. 40.

Per l'indicazione nominativa di cui al n. 3° dell'art. 28 e per le successive modifiche le pubbliche amministrazioni richiedono entro la prima quindicina del mese di ottobre il personale da precettare:

a) alla Intendenza di finanza della provincia in cui ha sede l'ufficio nel quale il servizio deve essere prestato, ed, occorrendo, anche alle Intendenze più vicine, se trattasi di pensionati;

b) al competente ufficio del Ministero delle corporazioni o ai dipendenti uffici provinciali, se trattasi di altri cittadini.

Per incarichi ed attribuzioni di speciale importanza le amministrazioni possono richiedere nominativamente il personale, o a qualunque Intendenza di finanza, o al Ministero delle corporazioni, indipendentemente anche dall'ordine stabilito dall'art. 36 per la precettazione.

Le Confederazioni nazionali di cui alla lett. *b*) dell'art. 27 rivolgono parimenti entro la prima quindicina di ottobre le loro richieste al predetto ufficio del Ministero delle corporazioni. Contemporaneamente a tale richiesta le Confedera-

zioni stesse comunicano al Ministero delle corporazioni elenchi nominativi del personale destinato a sostituire in caso di mobilitazione il personale dirigente mobilitabile delle aderenti associazioni unitarie giuridicamente riconosciute. Il Ministero delle corporazioni entro la prima decade di dicembre trasmette alle Confederazioni le cartoline precetto compilate a senso dell'art. 52.

Gli enti di cui alla lettera *d*) dell'art. 27 richiedono anche essi entro la prima quindicina del mese di ottobre il personale occorrente al competente ufficio del Ministero delle corporazioni e ai dipendenti uffici provinciali.

Art. 41.

Le Intendenze di finanza e il Ministero delle corporazioni, o uffici dipendenti, non oltre il mese di novembre, designano il personale richiesto ai sensi dell'art. 40, dandone partecipazione all'amministrazione richiedente mediante elenco in doppio esemplare.

Non oltre il 10 del mese di dicembre le singole amministrazioni restituiscono un esemplare dell'elenco con l'indicazione del personale accettato. Dopo di che il personale deve, dalle Intendenze di finanza o dal Ministero delle corporazioni, essere inscritto in appositi schedari.

Le Intendenze di finanza inoltre il primo di ogni mese, debbono dare alle autorità competenti, a senso dell'art. 38, notizia dei trasferimenti di residenza e della morte di pensionati loro assegnati.

Altrettanto farà l'ufficio del Ministero delle corporazioni per quelle notizie di cui venisse a conoscenza per il personale di sua competenza.

Art. 42.

Nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno le Intendenze di finanza inviano al competente Ufficio del Ministero delle corporazioni l'elenco nominativo dei pensionati disponibili perchè non richiesti da alcuna amministrazione.

Art. 43.

Le pubbliche amministrazioni hanno facoltà di sottoporre, in qualunque momento, ad accertamenti sanitari, nel modo indicato dall'art. 29 della legge, i pensionati statali designati a prestare servizio alle loro dipendenze.

Agli inadempienti ai relativi ordini di chiamata a visita sono applicabili le sanzioni stabilite dall'articolo stesso, nonchè tutte le altre disposizioni del presente regolamento che si riferiscono alla chiamata a visita.

In base alle conclusioni mediche l'amministrazione decide sulla loro idoneità.

Art. 44.

I pensionati statali che ritengano di essere inidonei a qualsiasi servizio di mobilitazione civile hanno facoltà di chiedere di essere sottoposti, a proprie spese, a visita medica, da esperirsi nel modo indicato dall'art. 29 della legge.

La domanda, in carta libera, può essere fatta: in tempo di pace, tanto all'amministrazione alla quale il visitando apparteneva quanto all'amministrazione dalla quale egli abbia ricevuto il preavviso di cui all'art. 50, 2° comma; in tempo di guerra, solamente all'amministrazione presso la quale sia stato precettato.

Il referto medico particolareggiato, in carta libera, deve essere inviato dal medico che ha eseguito la visita all'amministrazione predetta, la cui decisione in merito è insindacabile.

L'amministrazione predetta cancella dai ruoli dei propri precettati, se vi è incluso, colui che venga dichiarato in tal modo non idoneo. Se non vi è incluso, essa dà partecipazione alla competente Intendenza di finanza della decisione di inidoneità perchè provveda alle necessarie variazioni, considerandolo indisponibile.

Art. 45.

Qualora il cittadino richiesto da uno degli enti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 40 sia pensionato statale, il Ministero delle corporazioni, dopo avere interpellato la competente Intendenza di finanza per assicurarsi che il pensionato stesso sia disponibile, autorizza la precettazione e ne dà notizia all'Intendenza di finanza, includendone in pari tempo il nominativo nello schedario di cui all'art. 41.

Art. 46.

La precettazione dei cittadini per servizi civili è subordinata all'accertamento: in tempo di pace, che essi non abbiano obblighi militari e non superino il limite di età di cui all'art. 33 del presente regolamento, e in caso di mobilitazione, che non siano già stati compresi in richiami alle armi.

L'accertamento dell'età spetta all'ufficio che assegna il personale. L'accertamento della posizione militare deve essere fatta, in ogni caso, dall'ufficio che richiede il personale stesso, prima di fare la richiesta, se questa è nominativa, dopo avutane la designazione, se la richiesta è stata numerica.

Art. 47.

Le amministrazioni ed uffici che intendano rinunciare all'opera di cittadini, pensionati o non, che essi abbiano richiesto o precettato, hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione rispettivamente all'Intendenza di finanza o al Ministero delle corporazioni (od uffici dipendenti).

Ricevuta tale comunicazione, le Intendenze o il Ministero delle corporazioni cancellano i relativi nomi dallo schedario di cui all'art. 41.

Art. 48.

Il manifesto di cui agli articoli 33 e 35 può essere emanato unicamente dal Prefetto o di sua iniziativa o per incarico affidatogli dal Ministero interessato alla chiamata.

Il manifesto è redatto in conformità al modello *D* allegato al presente regolamento, con quelle sole modificazioni od aggiunte che nei singoli casi si rendessero necessarie, e deve essere anche affisso all'esterno della casa comunale.

Art. 49.

Il precetto personale è redatto su apposita cartolina conforme al modello *E* annesso al presente regolamento, la quale viene spedita raccomandata, con ricevuta di ritorno.

Art. 50.

Per gli enti di cui alla lettera *a*) dell'art. 27 le autorità di cui al 1° comma dell'art. 38 predispongono, a senso dello art. 35 le cartoline precetto lasciando in bianco la data e la indicazione del giorno di presentazione e richiedendo all'ufficio anagrafe del comune l'indirizzo del precettando qualora questo non sia già conosciuto. Inviano quindi le cartoline ai capi degli uffici presso i quali i precettandi sono destinati a prestare servizio e ritirano dagli uffici stessi le cartoline di coloro che per qualsiasi motivo non debbano più essere precettati o per i quali la precettazione, a seguito di cambio di residenza, debba aver luogo per altro ufficio. Comunicano altresì agli uffici stessi gli eventuali cambi di residenza di cui abbiano avuto partecipazione a senso dell'art. 41.

Per incarichi o attribuzioni di speciale importanza i singoli Ministeri (o gli uffici dipendenti, previa autorizzazione ministeriale) hanno facoltà di inviare al precettando fin dal

tempo di pace un preavviso per avvertirlo che all'atto della mobilitazione dovrà tenersi a disposizione dell'amministrazione dello Stato, con l'obbligo frattanto di far conoscere al Ministero competente ogni eventuale variazione della propria residenza.

Art. 51.

I capi degli uffici, che ricevono le cartoline di cui all'articolo precedente, hanno l'obbligo di conservarle come documenti riservati.

Man mano che per mobilitazione sia richiamato alle armi il personale da sostituire con precettandi, i capi degli uffici di cui al comma precedente completano le cartoline relative a questi ultimi con la data e con l'indicazione del giorno fissato per la presentazione in servizio. Ne effettuano quindi la spedizione.

Scaduto il termine indicato nel precetto per la presentazione, i capi degli uffici segnalano ai Ministeri, da cui dipendono, coloro che non si fossero presentati, denunciandoli in pari tempo, a senso dell'art. 71, all'autorità giudiziaria ove la mancata presentazione non sia giustificata da legittimo impedimento.

Ricevuta la segnalazione di cui sopra i Ministeri provvedono nel modo indicato dai precedenti articoli per la ricerca del personale da sostituire ai non presentatisi.

Art. 52.

Per gli enti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), dell'art. 27 le cartoline precetto sono predisposte, in modo analogo a quelle indicate dal primo comma dell'art. 50, dalle seguenti autorità:

1° per le Confederazioni nazionali sindacali e per i dirigenti delle aderenti associazioni unitarie giuridicamente riconosciute, dal Ministero delle corporazioni;

2° per gli enti di cu alla lett. *c*) dell'art. 27, dall'Organo della mano d'opera nei casi indicati dal regolamento sulle esonerazioni e dal Comitato di mobilitazione civile o dalle autorità che vengano all'uopo designate dal Presidente della Commissione Suprema di difesa a senso del secondo comma dell'art. 38;

3° per gli enti di cui alla lettera *d*) dell'art. 27, se trattasi di Croce Rossa Italiana e del Sovrano Militare Ordine di Malta, dal Ministero della guerra o dalle autorità dal medesimo delegate; se trattasi dei servizi concessi all'industria privata, dal Ministero delle comunicazioni o dalle autorità dal medesimo delegate.

Le cartoline precetto si inviano quindi per essere conservate come documenti riservati e, in caso di mobilitazione, completate e spedite ai precettandi conformemente al disposto del secondo comma dell'art. 51:

nel caso di cui al n. 1°, alle rispettive Confederazioni nazionali, anche se le cartoline riguardano il personale da precettarsi per la direzione delle dipendenti associazioni sindacali provinciali;

nel caso di cui al n. 2°, agli organi che saranno a tale effetto designati dall'Organo della mano d'opera, dal Comitato di mobilitazione civile, o dalle altre autorità di cui allo stesso n. 2;

nel caso di cui al n. 3, alla Croce Rossa Italiana od al Sovrano Militare Ordine di Malta per il personale ad essi destinato.

Per il personale destinato ai servizi di cui alla lettera *d*) dell'art. 27 concessi all'industria privata, le cartoline precetto debbono essere conservate dal Ministero delle comunicazioni o dalle dipendenti autorità a tale effetto delegate, per essere poi, in caso di mobilitazione, completate e spedite, nel modo sopracennato, dall'uno o dalle altre.

Art. 53.

Le cartoline precetto predisposte a senso dell'articolo precedente per le persone destinate alla sostituzione dei dirigenti richiamati alle armi delle associazioni sindacali unitarie aderenti alle Confederazioni sono, all'atto della mobilitazione, spedite alle associazioni stesse, che ne cureranno l'immediato recapito.

Art. 54.

Dal giorno della ricezione della cartolina precetto, e, se la chiamata è fatta per manifesto, dal giorno stabilito per la presentazione, ha inizio la condizione di mobilitato civile.

Art. 55.

La retribuzione del servizio di mobilitato civile è commisurata a quella stabilita per l'impiego pubblico o privato a cui il mobilitato stesso sia addetto, e, in ogni altro caso, ai compensi correnti nel luogo.

Art. 56.

Ai pensionati dello Stato o di altri enti pubblici chiamati a prestar servizio presso le pubbliche amministrazioni o presso gli altri enti di cui all'art. 27 è dovuta la differenza fra la pensione e gli assegni del grado rivestito all'atto del collocamento a riposo, o del grado superiore alle cui funzioni vengono adibiti.

Lo stesso trattamento spetta ai pensionati chiamati a prestare servizio presso gli enti di cui al quarto comma dell'articolo 38 avuto riguardo al grado della gerarchia cui appartenevano e alle cui funzioni siano equiparabili quelle affidate ai precettati. La differenza fra l'importo così dovuto al pensionato ed i maggiori assegni che gli spetterebbero a senso dell'art. 55, sarà versata dall'ente stesso all'Organo per la propaganda e per l'assistenza civile di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 1925, n. 969, fatta deduzione dell'indennità o sussidio che a senso di legge debba essere corrisposto alla famiglia del predetto dipendente in conseguenza del richiamo alle armi.

Art. 57.

Il precettato ha diritto al trattamento economico spettantegli per i giorni di servizio sia per il tempo occorrente per raggiungere la destinazione di precettazione, come per il ritorno nella sua precedente residenza purchè in quest'ultimo caso la cessazione dal servizio non sia avvenuta per sua colpa.

Art. 58.

In nessun caso il servizio prestato dai pensionati chiamati per mobilitazione civile costituisce titolo ad aumento della pensione di cui fruiscono.

Art. 59.

Le spese per i viaggi che i precettati debbano compiere per raggiungere il luogo di rispettiva presentazione sono a carico delle singole amministrazioni cui fanno capo i servizi ai quali detto personale è destinato.

Nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 38 le spese di viaggio sono a carico dei servizi ed aziende interessati.

Sono pure a carico degli enti di cui sopra le spese per raggiungere la normale residenza all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 60.

I precettati per le pubbliche amministrazioni hanno diritto al viaggio nella classe che loro competerebbe in relazione alle funzioni che sono chiamati ad esercitare, o al

grado che precedentemente rivestivano se questo comporta un trattamento migliore.

Nel caso di cui ai comma 2, 3, e 4 dell'art. 38 i precettati hanno diritto al viaggio nella classe normale assegnata dal servizio o azienda ai personali addetti alle mansioni che i precettati vanno ad esercitare.

Art. 61.

La pubblica amministrazione, ufficio, od azienda, all'atto della cessazione del precettato dal servizio, gli anticipa le spese per il viaggio eventualmente necessario per raggiungere la sua normale residenza, purchè però la cessazione non sia avvenuta per sua colpa.

Art. 62.

Per l'applicazione dell'art. 10, lettera *a*), della legge, la competenza ad infliggere la punizione, la procedura e gli effetti di essa sono determinati dal grado della punizione effettivamente da infliggere o inflitta.

Il superiore competente per la legge organica ad infliggere una determinata punizione disciplinare, qualora non sia anche competente per la punizione di grado più elevato da infliggere, fa rapporto al superiore competente, comunicando il risultato degli accertamenti e trasmettendo gli atti.

Art. 63.

Per l'applicazione dell'art. 11, lett. *a*) della legge si osservano le disposizioni del precedente art. 62.

La riduzione dello stipendio è applicata nei limiti di misura e di durata stabiliti per i dipendenti di ruolo. La sospensione dallo stipendio è applicata secondo le norme della sospensione dal grado con privazione dello stipendio prevista per i dipendenti di ruolo.

In luogo della revoca e della destituzione si applica il licenziamento per motivi disciplinari, con la perdita del diritto a qualsiasi indennità o competenza.

Colui che è stato licenziato per motivi disciplinari, non può essere riammesso in servizio presso nessuna amministrazione statale, salvo quando l'autorità che lo ha licenziato riconosca insussistenti gli addebiti che determinarono il licenziamento.

Per gli operai assunti temporaneamente la multa non può essere mai applicata nel minimo e la sospensione, con la conseguente perdita di ogni competenza, va da un minimo di due ad un massimo di 30 giorni. In luogo dell'espulsione si applica il licenziamento per motivi disciplinari, con la perdita del diritto a qualsiasi indennità o competenza.

Il licenziamento non esonera dalle pene che per gli eventuali casi di reati sono comminate dalla legge sulla disciplina di guerra.

Art. 64.

Le disposizioni contenute nell'art. 13 della legge si applicano a tutti gli appartenenti o dipendenti da enti pubblici o privati anche se tale appartenenza o dipendenza sia soltanto temporanea.

Per l'applicazione della lettera *a*) del citato articolo, la competenza ad infliggere la punizione, la procedura e gli effetti di essa sono determinati dal grado della punizione effettivamente da infliggersi o inflitta.

Il superiore competente ad infliggere la punizione disciplinare, qualora non sia anche competente per la punizione di grado più elevato da infliggere, fa rapporto al superiore competente, comunicando il risultato degli accertamenti e trasmettendo gli atti.

Art. 65.

La revoca, la destituzione, l'espulsione ed il licenziamento per motivi disciplinari, a senso dei precedenti articoli 62, 63 e 64, importano la revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione dal richiamo alle armi per mobilitazione.

Il superiore che ha inflitto la punizione deve comunicare il provvedimento all'autorità che ha concesso la dispensa, il ritardo, o l'esonerazione.

Quest'ultima autorità, entro 24 ore dalla avuta comunicazione, deve procedere alla revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione.

Art. 66.

Qualsiasi assenza ingiustificata oltre i limiti di tempo indicati dagli articoli 12 e 13 della legge costituisce abbandono del servizio agli effetti delle sanzioni comminate dalla legge stessa.

Le assenze ingiustificate per un tempo minore cadono sotto le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti per le singole amministrazioni, con l'aggravamento di cui agli articoli 10, 11 e 13 della legge.

Art. 67.

Per i capi d'ufficio centrali e per quelli locali, che dipendono direttamente dall'autorità centrale, e, in ogni caso, per gli impiegati di grado superiore al quinto, la denuncia all'autorità giudiziaria, in caso di abbandono del servizio, è fatta dal Ministro competente; per gli altri impiegati è fatta dal competente capo del personale, il quale ne deve nel tempo stesso informare il Ministro.

Per gli operai la denuncia è fatta dal direttore dello stabilimento, azienda od ufficio da cui dipendono.

Per le persone che, avendo ricevuto un incarico da una amministrazione dello Stato a senso dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge, volontariamente si sottraggono all'incarico stesso, la denuncia all'autorità giudiziaria, per l'applicazione della sanzione prevista dal citato comma, è fatta dal Ministro o dall'autorità che aveva conferito l'incarico.

Per le persone appartenenti o dipendenti dalle associazioni ed enti pubblici e privati, la denuncia all'autorità giudiziaria, in caso di abbandono del servizio, è fatta dal dirigente dell'ente od associazione, ed, in caso di abbandono del servizio da parte dei dirigenti, dalle autorità di cui ai comma secondo e terzo dell'art. 38.

Art. 68.

Nel caso di condanna a pena restrittiva della libertà personale previsto dall'art. 14 della legge, e nel caso di revoca, destituzione, espulsione o licenziamento per motivi disciplinari previsto dall'art. 65 del presente regolamento, l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la condanna, o, rispettivamente, il superiore che ha inflitto la punizione disciplinare, deve entro cinque giorni trasmettere copia della sentenza o del provvedimento disciplinare all'autorità che ha concesso la dispensa, il ritardo o l'esonerazione.

Quest'ultima autorità, all'atto della revoca della dispensa, ammissione a ritardo od esonerazione, ne dà comunicazione all'individuo e all'autorità militare cui egli è in forza come militare in congedo.

L'individuo stesso, se già richiamato alle armi, deve, senz'altro avviso o precetto, presentarsi fin dal giorno successivo alla detta autorità militare, salvo legittimo impedimento da provarsi entro le 24 ore, altrimenti incorre nel reato di diserzione.

Art. 69.

La comunicazione dell'avvenuta mobilitazione civile dell'ente od associazione ai dipendenti, a senso dell'art. 15, primo comma, della legge, è fatta mediante affissione, nel-

l'interno degli uffici e dei locali di lavoro, di apposito ordine di servizio, nel quale devono essere indicati gli estremi e la decorrenza del decreto di cui all'art. 25 del presente regolamento e trascritti integralmente gli articoli 13 e 14 della legge, oppure mediante diretta comunicazione personale.

L'ordine di servizio deve restare affisso finchè dura la mobilitazione civile dell'ente od associazione. Copia di esso deve essere consegnata al personale che venga assunto durante lo stato di mobilitazione dell'associazione, od ente, all'atto stesso che detto personale imprende servizio.

L'ordine di servizio non viene affisso, ma soltanto consegnato in copia a ciascuno dei dipendenti, con prescrizione di segretezza, quando la mobilitazione civile dell'ente od associazione sia stata disposta senza pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* a mente del 2° comma dell'art. 8 della legge.

Art. 70.

La sanzione dell'art. 16 della legge va applicata per le mancate notifiche di dati od elementi che gli appartenenti ad enti mobilitati abbiano per legge, regolamento o disposizione dell'autorità competente, obbligo di fornire.

La denuncia all'autorità giudiziaria è fatta dall'autorità alla quale deve essere rivolta la notifica.

Art. 71.

Nel caso di mancanza alla chiamata per mobilitazione civile, l'autorità, ufficio od ente cui la persona chiamata doveva presentarsi, procede alla relativa denuncia all'autorità giudiziaria, informando nel tempo stesso l'autorità che ha emanato il manifesto.

Art. 72.

La cessazione della condizione di mobilitato civile a senso dell'art. 18 della legge, avviene alle ore 24 del giorno che precede la vigilia di quello stabilito per la presentazione alle armi del mobilitato stesso.

La cessazione anzidetta non esonera il già mobilitato civile dagli obblighi di cui agli articoli 1 e seguenti della legge fino a che egli non sia incorporato.

La chiamata alla leva od alla visita di revisione dei riformati non fa cessare la condizione di mobilitato civile.

Art. 73.

Il riacquisto della condizione di mobilitato civile nel caso di cui all'art. 19 della legge, avviene *ipso jure* all'atto stesso in cui l'individuo è lasciato libero dall'autorità militare.

Tale riacquisto si verifica nello stesso modo anche quando per qualsiasi motivo dopo la incorporazione l'individuo cessa dal servizio militare mentre continua nel Paese lo stato di mobilitazione civile ed egli abbia, per disposizione di legge o contrattuale, obbligo di ripresentarsi all'ente od associazione cui apparteneva o da cui dipendeva.

A tale obbligo egli deve adempiere entro i limiti di tempo stabiliti da leggi o regolamenti o da disposizioni interne dell'ente od associazione.

Art. 74.

Nel caso di cui agli ultimi due commi dell'articolo precedente è considerato abbandono del servizio, a senso degli articoli 12 e 13 della legge, la mancata ripresentazione quando siano trascorsi cinque giorni da quello stabilito dalle leggi o regolamenti o dalle disposizioni interne dell'ente od associazione.

Art. 75.

La comunicazione da farsi a senso dell'art. 20 della legge dal congedato già mobilitato civile che non si trovi nei casi stabiliti dall'art. 73 del presente regolamento per il riacquisto *ipso jure* della condizione di mobilitato civile, deve essere fatta o per iscritto con lettera raccomandata, ovvero, con comunicazione scritta o verbale alla segreteria del Comitato di resistenza civile del comune scelto a propria residenza.

Il Comitato dà all'individuo atto per iscritto della comunicazione e ne dà partecipazione anche all'associazione od ente da cui egli dipendeva.

CAPO IV.

Della mobilitazione civile di riformati e di ufficiali invalidi.

Art. 76.

Oltre che nei casi indicati dagli articoli 27, 38 e 52 del presente regolamento, può aver luogo chiamata per mobilitazione civile di soli riformati, a senso dell'art. 22 della legge, da parte del Ministero delle corporazioni (o, per sua delegazione, degli organi della mobilitazione civile indicati negli articoli 4 e 5 della legge 8 giugno 1925, n. 969). Vi sono soggetti anche i sottufficiali riformati.

Tale chiamata, da effettuarsi d'accordo coi Ministeri militari, può aver luogo o per contingenze estranee alla mobilitazione delle Forze armate, o, in caso di tale mobilitazione, per provvedere ai fini e scopi oltre quelli indicati nei citati articoli del presente regolamento.

Art. 77.

Agli effetti degli articoli 22, 27, 28 e 29 della legge, presso il Ministero delle corporazioni e gli uffici pubblici di collocamento della mano d'opera sono tenute, secondo norme da determinarsi dai Ministeri interessati, le indicazioni relative ai cittadini riformati dal servizio militare, sia dagli organi di leva, sia in seguito a rassegna, sia, per quanto riguarda i sottufficiali, in seguito ai prescritti accertamenti sanitari.

Art. 78.

Si considerano servizi pubblici, a senso del 2° comma del l'art. 23 della legge, le pubbliche amministrazioni e i servizi ed aziende per i quali sono ammesse dispense od esonerazioni dal servizio alle armi in caso di mobilitazione.

Art. 79.

Dopo indetta la mobilitazione, l'aspirante ad arruolamento volontario ordinario o di guerra deve dichiarare se sia stato precettato, o se si trovi già in servizio per mobilitazione civile. In caso affermativo l'arruolamento non può essere accordato se non venga presentato dall'aspirante il consenso dell'amministrazione od ente da cui dipende.

È annullato l'arruolamento contratto da chi abbia tenuto nascosto la propria condizione di mobilitato civile e non abbia avuto il consenso dell'amministrazione od ente presso cui presta servizio.

Art. 80.

A senso dell'art. 26 della legge, gli ufficiali indicati nel l'art. 25 della legge stessa sono esenti dal rispondere alla chiamata per mobilitazione civile qualora siano ammessi, dietro loro domanda, a prestare servizio nel R. Esercito, nella R. Marina, o nella R. Aeronautica.

Art. 81.

La facoltà di ordinare chiamate di controllo ed accertamenti sanitari, a senso degli articoli 28 e 29 della legge,

spetta al Ministero delle corporazioni, il quale però può, col consenso dei Ministeri competenti, delegarne l'esecuzione agli organi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 8 giugno 1925, n. 969.

Art. 82.

Le chiamate di controllo e le chiamate a visita di cui all'articolo precedente sono ordinate con manifesto o con precetto personale mod. *F*, pei riformati; con precetto personale mod. *F*, per gli ufficiali invalidi.

Tali chiamate non comportano la condizione di mobilitato civile.

Art. 83.

Le chiamate di cui all'articolo precedente hanno luogo normalmente in giorni festivi.

Il comune ha l'obbligo di fornire gratuitamente, per la esecuzione delle chiamate, i locali e l'arredamento necessario, nonchè gli oggetti di cancelleria, ed occorrendo, anche il riscaldamento.

Art. 84.

La visita medica può essere effettuata, oltre che da ufficiali medici superiori, da professori di ruolo delle Regie università esercenti la professione di medico.

In base alle conclusioni mediche l'autorità che ha ordinato gli accertamenti decide, insindacabilmente, sulla idoneità dei visitati.

Art. 85.

L'ufficiale invalido o il riformato può essere dispensato dalle chiamate di cui all'art. 82 in caso di constatata malattia, o di altro grave impedimento, da giustificarsi entro cinque giorni dalla data stabilita per la presentazione alla autorità che ha emanato l'ordine di chiamata.

Art. 86.

I chiamati a visita di controllo, o a visita medica non hanno diritto ad alcun assegno, o indennità e sono rilasciati in libertà nello stesso giorno di presentazione.

Art. 87.

Coloro che senza giustificato motivo non si presentino alle chiamate di controllo, o a visita medica nel giorno fissato sono puniti, a senso del 2° comma dell'art. 28 della legge:

a) con un'ammenda da L. 300 a L. 1500 se trattasi di ufficiali;

b) con un'ammenda da L. 200 a L. 600 se trattasi di sottufficiali riformati;

c) con un'ammenda da L. 100 a L. 300 in tutti gli altri casi.

Sono altresì applicabili le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 27 febbraio 1930, n. 460. Al carcere militare è però sostituito l'arresto ed alla prestazione di un'opera determinata a servizio dell'amministrazione militare è sostituita la prestazione di un'opera a servizio dell'autorità che ha ordinato la chiamata.

Sono puniti con le stesse pene anche dopo indetta la mobilitazione coloro che si presentano a visita medica dopo il giorno fissato, ma non oltre il quinto giorno. Trascorso tale termine i mancanti sono puniti con la pena stabilita dal Codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

Art. 88.

I verbali di contravvenzione per mancanza alle chiamate di cui al primo comma dell'articolo precedente sono compilati dal funzionario incaricato di presenziare alla chiamata.

Il verbale è notificato dal funzionario stesso con lettera raccomandata al trasgressore, con invito a presentarsi per la conciliazione al Podestà.

I verbali di contravvenzione relativi a coloro che risultino presentatisi in altri comuni, o morti, o mancanti per giustificato motivo, sono annullati.

Art. 89.

Il reato rimane estinto qualora il trasgressore non oltre un mese dalla data di spedizione della raccomandata di cui all'articolo precedente, faccia al procuratore del registro oblazione volontaria equivalente alla metà del massimo dell'ammenda e presenti la relativa ricevuta al Podestà.

Questi redige il verbale di conciliazione e lo trasmette all'autorità che ha indetta la chiamata.

Trascorso il termine di un mese di cui sopra senza che sia intervenuta conciliazione, il Podestà trasmette il verbale di contravvenzione all'autorità predetta, che lo invia alla pretura competente per il procedimento.

Art. 90.

Per l'eventuale conversione dell'ammenda in arresto, si applicano le disposizioni del Codice di procedura penale approvato con R. decreto 19 ottobre 1930, n. 1399.

Colui il quale, per non avere eseguito il pagamento della ammenda nei termini prescritti, è soggetto alla conversione dell'ammenda in arresto, può chiedere la sostituzione della pena corporale con la prestazione di un'opera a servizio dell'autorità che ha ordinata la chiamata.

La domanda è diretta al pretore che ha pronunciato la condanna, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della condanna stessa e deve contenere l'indicazione precisa delle attitudini del condannato.

Art. 91.

Sulla domanda di cui all'articolo precedente il pretore decide dopo sentita l'autorità a servizio della quale l'opera dovrebbe essere prestata.

Se la domanda è accolta, la decisione viene comunicata, entro cinque giorni, all'autorità predetta. Questa, entro cinque giorni, dall'avuta comunicazione, notifica, con lettera raccomandata, all'individuo il giorno per l'inizio della prestazione d'opera.

Durante tale prestazione l'individuo è soggetto alla disciplina del personale assunto temporaneamente da amministrazioni statali.

Art. 92.

Nel caso di cui al 3° comma dell'art. 87, i funzionari incaricati, ultimata la chiamata a visita medica, trasmettono all'autorità che l'ha ordinata l'elenco di coloro che senza giustificato motivo non si sono presentati nel giorno fissato.

La detta autorità, previ i necessari accertamenti, compila i verbali di contravvenzione per quelli, fra i predetti individui, che si siano successivamente presentati entro i cinque giorni da quello fissato e notifica quindi loro i verbali stessi a norma del secondo comma dell'art. 88. Denunzia invece all'Autorità giudiziaria gli individui che senza comprovare un legittimo impedimento non si siano presentati a visita, neppure entro il detto termine di cinque giorni.

CAPO V.

Degli appartenenti e dipendenti dagli stabilimenti di produzione per la guerra.

Art. 93.

Le disposizioni contenute negli articoli 32, 33 e 34 della legge, sono applicabili a chiunque commetta una delle infra-

zioni ivi contemplate contro un proprio superiore gerarchico, qualunque mansione questi eserciti.

Incorre nelle sanzioni previste dall'art. 36 della legge, il superiore gerarchico che commetta una infrazione ivi contemplata, qualunque siano le sue mansioni.

Art. 94.

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 35 e 36 della legge, l'eventuale possesso di grado militare da parte dell'addetto allo stabilimento il quale si trovi nello stabilimento stesso per non essere stato richiamato o essere stato dispensato o esonerato, non influisce sul rapporto di dipendenza gerarchica nei riguardi degli stessi articoli 35 e 36.

Art. 95.

La denunzia pei reati di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 della legge spetta all'autorità che esercita la vigilanza e la disciplina sul personale dello stabilimento.

La denunzia dei reati di cui all'art. 37 della legge spetta alla direzione dello stabilimento.

Art. 96.

Le punizioni disciplinari di cui all'art. 38 della legge devono essere applicate solo quando, per la gravità della infrazione o per la persistenza nell'infrazione medesima, la autorità militare preposta alla sorveglianza disciplinare dello stabilimento ritenga non sufficienti le sanzioni disciplinari previste dai regolamenti interni dello stabilimento stesso ed aggravate a norma dell'art. 13, comma *a*), della legge.

L'autorità militare predetta può applicare le punizioni o di propria iniziativa, o su richiesta della direzione tecnica od amministrativa dello stabilimento.

Art. 97.

Agli effetti dell'articolo 96 sono applicabili solamente le punizioni disciplinari degli arresti e della prigione previste dal regolamento di disciplina militare per il R. Esercito per i sottufficiali e militari di truppa.

Gli arresti sono inflitti ai capi-reparti, ai capi-sala e ai capi-operai, la prigione a tutti gli altri operai, manovali o apprendisti dipendenti.

CAPO VI.

Norme riguardanti alcune infrazioni alla legge sull'organizzazione della Nazione per la guerra.

Art. 98.

Agli effetti dell'art. 39 della legge vanno considerati stabilimenti destinati a divenire ausiliari quelli ai quali sia pervenuto in tal senso speciale avviso dal Comitato di mobilitazione civile.

Art. 99.

Le eventuali denuncie per inadempimento degli obblighi relativi al personale degli stabilimenti sono fatte: in tempo di pace, dal Comitato di mobilitazione civile, in tempo di guerra dai rispettivi organi di cui all'art. 4 della legge 8 giugno 1925, n. 969 e dai Comitati interprovinciali.

Art. 100.

La denuncia per i reati di cui all'art. 43 della legge spetta al Comitato di mobilitazione civile in tempo di pace ed ai Comitati interprovinciali degli organi di cui all'articolo precedente, nonchè agli organi stessi, in tempo di guerra.

Essa spetta inoltre a qualsiasi autorità militare.

Art. 101.

La denuncia per i reati di cui all'art. 43 della legge spetta all'autorità che ha concesso la dispensa, il ritardo, o l'esonero.

Art. 102.

L'obbligo di cui al primo comma dell'art. 44 della legge incombe ai dirigenti giuridicamente riconosciuti dagli enti di cui all'art. 27, lettere *b*) e *c*), del regolamento.

Nei casi di infrazione di cui all'art. 44 la denuncia spetta al Ministero delle corporazioni.

CAPO VII.

Della mutilazione per sottrarsi agli obblighi della mobilitazione civile.

Art. 103.

La denuncia pei reati di cui all'art. 48 della legge spetta in tempo di pace, all'autorità che ha precettato l'individuo, se la precettazione è già avvenuta, e in caso contrario al Ministero delle corporazioni; in tempo di guerra, all'autorità alla quale il cittadino deve presentarsi per adempiere agli obblighi della mobilitazione civile.

CAPO VIII.

Disposizioni di carattere generale.

Art. 104.

Agli effetti delle disposizioni contenute nella legge, per aventi obblighi di servizio militare si intendono tutti coloro che appartengono ai ruoli del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, sia stata o non chiamata alle armi la loro classe o specialità.

Art. 105.

La condizione di mobilitato civile per gli appartenenti o dipendenti da amministrazioni statali ha termine all'atto stesso della cessazione dello stato di guerra.

Per tutti gli altri mobilitati civili la condizione predetta ha termine solo dopo intervenuta la dichiarazione di smobilitazione civile degli enti cui appartengono o dipendono.

Tale dichiarazione è emessa nello stesso modo e nelle stesse forme con cui è stata emessa la dichiarazione di mobilitazione civile.

CAPO IX.

Disposizioni generali.

Art. 106.

Gli enti che all'entrata in vigore del presente regolamento non abbiano ancora concretato il progetto di mobilitazione, debbono presentarlo all'approvazione entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento stesso.

Gli enti di nuova formazione debbono presentare il progetto entro novanta giorni dalla loro costituzione; gli enti di cui alla lettera *c*) dell'art. 27, entro il termine che sarà fissato dal Presidente della Commissione Suprema di Difesa.

Art. 107.

Le designazioni e le precettazioni già fatte prima della pubblicazione del presente regolamento restano ferme. Le singole amministrazioni però dovranno dare immediata comunicazione alle competenti Intendenze di finanza ed al Ministero delle corporazioni di quelle designazioni o precetta-

zioni che fossero avvenute in modo difforme dalla procedura stabilita dal presente regolamento.

In tal caso la designazione o precettazione si intenderà definitiva solo dopo che l'Intendenza di finanza o il Ministero delle corporazioni abbiano verificato che le stesse persone non siano state già designate o precettate per altre amministrazioni. Quando invece dette persone siano state già designate o precettate da altre amministrazioni, vale la designazione o la precettazione di più antica data, salvo diverso accordo tra le amministrazioni interessate.

L'amministrazione che debba così restare privata del personale designato o precettato, cancellerà dai ruoli dei propri precettandi gli individui in parola e annullerà le relative cartoline precetto che avesse predisposte, provvedendo alla sostituzione nei modi stabiliti dal presente regolamento.

È in facoltà però del Ministero dell'interno di richiedere che, nel caso di duplicata predesignazione, abbia la prevalenza quella già fatta dal Ministero stesso nei riguardi del personale sanitario.

Per coloro la cui precettazione dovrà restar ferma, le competenti Intendenze di finanza ed il Ministero delle corporazioni provvederanno alla relativa inscrizione negli schedari di cui all'art. 41 del presente regolamento.

Art. 108.

Per i cittadini italiani residenti in Colonia saranno applicate, senza nessuna eccezione e limitazione, tutte le disposizioni contenute nella legge e sono demandate ai rispettivi Governi le attribuzioni di ricerca e precettazione di personale per la parte che nel Regno è affidata al Ministero delle corporazioni.

Art. 109.

Per i cittadini libici e sudditi coloniali italiani, il Ministro per le colonie stabilirà con proprio decreto tutte le norme che si renderanno necessarie per assicurare in ciascuna Colonia l'osservanza delle disposizioni di legge compatibilmente con gli usi e le consuetudini locali.

Art. 110.

Qualora fosse dichiarato lo stato di guerra nel territorio della Colonia o in una parte di esso, il Governatore, con proprio decreto e previa autorizzazione del Ministro per le Colonie, può, ove lo ritenga necessario, applicare nel territorio dichiarato in istato di guerra le norme sulla disciplina di guerra anche quando esse non siano state applicate nel Regno e non sia, comunque, intervenuta la mobilitazione generale.

Art. 111.

Il Comitato di resistenza civile di cui all'art. 5 della legge sarà costituito per l'isola di Rodi presso la Segreteria generale del Governo e per le altre isole italiane dell'Egeo presso la Reggenza o le Delegazioni di Governo. I suoi membri saranno tutti di nomina governatoriale.

Le facoltà attribuite dalla legge e dal regolamento al Prefetto sono deferite al Governatore delle isole italiane dell'Egeo.

Art. 112.

Sono esenti dalle prestazioni indicate dagli articoli 2, lett. *a*), 5, ultimo comma, 7, 1° comma, e 9 della legge, le persone dichiarate esenti dal servizio militare a senso dell'art. 10 del trattato tra la Santa Sede e l'Italia, approvato con legge 27 maggio 1929, n. 810, anche se abbiano superato l'età di 55 anni.

Tale esenzione peraltro non è consentita per coloro che appartengano o dipendano anche da amministrazioni statali italiane o da qualcuno degli altri enti menzionati nel citato articolo 9.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra.
GAZZERA.

MOD. A
(Art. 17 del Reg.)

GOVERNATORATO DI ROMA
ovvero
COMUNE DI ....

COMITATO DI RESISTENZA CIVILE

DIARIO

compilato a senso dell'art. 6, lett. f), della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra

Dal giorno ....
al giorno ....

Anno ...... Mese ...... Giorno del mese	della settimana	Servizi per la mobilitazione civile	Servizi relativi al vettovagliamento e ad altri bisogni collettivi	Movimenti della popolazione	Condizioni sanitarie	Attacchi aerei (a)	Manifestazioni dello spirito pubblico	Altri avvenimenti importanti	Deliberazioni adottate dal Comitato di resistenza civile e dal Direttorio	Disposizioni più importanti emanate in dipendenza della mobilitazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

(a) Per questi le registrazioni nel presente Diario vanno fatte soltanto quando non esistono nel comune Comandi di difesa contraerei o enti preposti alla protezione antiaerea.

Mod. B
(Art. 19 del Reg.)

GOVERNATORATO DI ROMA
ovvero
COMUNE DI..

COMITATO DI RESISTENZA CIVILE

INGIUNZIONE

a termini dell'art. 7 della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra

In base alla deliberazione adottata da questo Comitato in data .... il signor (1) .... di professione .... domiciliato in questo Comune via .... n. civico ...... è designato a prestare la propria attività come (2) .... nel (3) .... a cui dovrà presentarsi il.. alle ore ....

Il trasgressore sarà denunciato all'Autorità giudiziaria per le sanzioni punitive di legge.

Data......................... (Bollo d'Ufficio) Il Presidente ....

(1) Cognome, nome e paternità.
(2) Impiegato, assistente, operaio, ecc.
(3) Ufficio, azienda, stabilimento od ente.

(foratura)

Il foglio d'ingiunzione in data..................per il sig. .... è stato dal sottoscritto consegnato a........... nel............. oggi........

Il (4) ....

(4) Messo od agente comunale.

MOD. C
(Art. 34 del Reg.)

(1) ....

AL COMUNE DI............................

A senso dell'art. 34 del Regolamento per l'applicazione della legge sulla disciplina di guerra, approvato con Regio decreto.....................19.... n. ...., si prega di voler segnare a fianco dei nominativi sotto indicati le notizie richieste.

NOMINATIVI				RISPOSTE			
N. d'ordine	Cognome, nome e paternità	Professione, mestiere o condizione	Abitazione	Se sia in vita	Se e dove abbia trasferito la residenza	Se e dove abbia trasferito l'abitazione	Altre notizie che si ritenga utile fornire ai fini della mobilitazione civile
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Il presente modulo, completato con le notizie richieste, dovrà essere restituito a questo ufficio entro il termine di...... giorni stabilito dalla citata disposizione regolamentare.

(2) ....

Si restituisce con le notizie richieste

.... lì .... 193.... anno....

IL PODESTÀ

....

(1) Amministrazione od ente che fa la richiesta.
(2) Firma del capo ufficio richiedente.

MOD. D
(Art. 48 del Reg.

MANIFESTO

DI CHIAMATA PER MOBILITAZIONE CIVILE

IL PREFETTO

della provincia di ....

Visto l'art. 9, secondo comma, della legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, sulla disciplina di guerra;

ORDINA

I cittadini che si trovano nelle sottoindicate condizioni sono chiamati per mobilitazione civile e dovranno presentarsi nel giorno e nella località qui di seguito indicati:

Professione o mestiere	Sesso	Età	Comune di residenza o dimora	Data di presentazione	Località di presentazione
....	....	.....	....	....	....
....	....	.....	....	....	....
....	....	.....	....	....	....

Coloro che, a giudizio insindacabile dell'Autorità che presiede alla presentazione, siano riconosciuti idonei, verranno assegnati nei limiti del bisogno agli uffici o stabilimenti che saranno indicati dall'autorità stessa.

Coloro che per legittimo motivo fossero impediti a rispondere alla chiamata nel giorno stabilito, dovranno far pervenire all'Autorità, cui dovrebbero presentarsi, i documenti giustificativi.

La mancanza alla chiamata è punita con la pena militare comminata per la diserzione.

Non sono tenuti a rispondere alla presente chiamata coloro i quali siano già mobilitati civili o siano stati già precettati a termini dell'art. 9 della legge 14 dicembre 1931 n. 1699. Essi però dovranno produrre o far pervenire, entro 5 giorni, dichiarazione in tal senso da parte dell'ufficio o stabilimento dove essi prestano servizio o esibire la cartolina-precetto di cui siano in possesso.

Data ....

IL PREFETTO

....

CONTO CORRENTE CON LA POSTA

Bollo di franchigia postale

Al (1) ....

....

....

....

(1) Ufficio da cui proviene la cartolina precetto: indicazione da apportarsi dall'ufficio medesimo.

Mod. E
(Art. 49 del Reg.)

RACCOMANDATA CON R. R. - CONTO CORRENTE CON LA POSTA

Bollo di franchigia postale

La mancanza alla chiamata per mobilitazione civile è punita con la pena militare comminata per la diserzione

Al Signor ....

....

....

....

(........................)

(1) Da indicarsi dall'autorità precettante. — (2) Da indicarsi dall'ufficio che spedisce la cartolina precetto. — (3) Autorità precettante. — (4) Paternità.

Vale come biglietto ferroviario a tariffa.........

in (1) .... Classe

da .... a (2) ....

Bollo della stazione di partenza

Data e N. del treno

TAGLIANDO da staccarsi dalla biglietteria ferroviaria.
Non è valido se presentato alla biglietteria già staccato dalla cartolina.

(3) .... Viaggio del

Signor .... di (4) .... in (1) .... classe

da .... a (2) .... via ....

li .... 19........ anno ......

Il precettato

(firma) ....

RICEVUTA DI RITORNO.

La cartolina-precetto n. (1) .... diretta al Signor (2) ....

....

è stata recapitata al sottoscritto oggi alle ore...........

Data...............................

(3) ....

....

(1-2) Da indicarsi dall'autorità precettante. — (3) Firma del destinatario ovvero della persona di famiglia o di servizio alla quale la cartolina sia stata consegnata.

AVVERTENZE AL PORTALETTERE. — Qualora non sia possibile recapitare la cartolina, il portalettere deve restituirla all'ufficio postale indicando qui sotto i motivi del mancato recapito, nonchè le eventuali informazioni raccolte sul conto del destinatario.

IL PORTALETTERE

....

Cartolina precetto n. (2) ....

(1) ....

....

CHIAMATA IN SERVIZIO PER MOBILITAZIONE CIVILE

Il (3) (2) ....

è assegnato al (4) (2) ....

a cui si presenterà nelle ore antimeridiane del giorno (5) ....

consegnando questa cartolina per riconoscimento.

Data (5) ....

(6) ....

(1) Ministero od altra autorità precettante. — (2) Da indicarsi dall'autorità precettante. — (3) Qualifica, cognome, nome e paternità del precettato. — (4) Indicazione dell'ente presso cui deve prestare servizio e sede da raggiungere. — (5) Da indicarsi dall'Ufficio che spedisce la cartolina-precetto. — (6) Firma dell'autorità precettante.

Precetto per M. C. n. (2) ....

Bollo della stazione di partenza.

Data e num. del treno

Tariffa...............

Importo del biglietto ....

Lire...............

a debito dell'Amministrazione precettante ....

IL BIGLIETTARIO ....

CONTO CORRENTE CON LA POSTA

Bollo di franchigia postale

Al (1) ....

....

....

(.......................................)

(1) Ufficio da cui proviene la cartolina-precetto: indicazione da apporsi dall'Ufficio medesimo.

MOD. F.
(Art. 82 del Reg.)

RACCOMANDATA CON R. R. - CONTO CORRENTE CON LA POSTA

Bollo di franchigia postale

Al Signor ....

....

....

....

(......................)

La mancanza alla presente chiamata è punita a norma della legge 14 dicembre 1931, n. 1699, sulla disciplina di guerra.

RICEVUTA DI RITORNO

La cartolina-precetto n. .... (1).......................... per chiamata (2)...................

diretta al signor (3)..

....

è stata recapitata dal sottoscritto oggi alle ore..............

Data...............

(4) ....

....

(1), (2) e (3) Da indicarsi dall'autorità precettante. — (2) Di controllo, oppure: a visita medica. — (4) Firma del destinatario ovvero della persona di famiglia o di servizio alla quale la cartolina sia stata consegnata.

AVVERTENZE AL PORTALETTERE. — Qualora non sia possibile recapitare la cartolina, il portalettere deve restituirla all'ufficio postale indicando qui sotto i motivi del mancato recapito, nonchè le eventuali informazioni raccolte sul conto del destinatario.

IL PORTALETTERE

....

Cartolina-precetto n. (1)...........

(2).......................................

....

CHIAMATA (3) ....

a senso dell'art. (4) ...... della legge 14 dicembre 1931, n. 1699.

Il (5)..

è invitato a presentarsi nelle ore (6) .... del giorno..............................

a (7) ....

in (8)..

per (9) ....

Data..............................

(10)...................................

---

(1) Da indicarsi dall'autorità precettante. — (2) Ministero od organo delegato. — (3) Di controllo ovvero a visita medica. — (4) 28 o 29, secondo che trattasi di chiamata di controllo o a visita medica. — (5) Qualifica, cognome, nome o paternità del precettato. — (6) Antimeridiane o pomeridiane. — (7) Autorità o funzionario incaricato. — (8) Luogo di presentazione, via e numero civico. — (9) « Rispondere alle domande che gli saranno rivolte », oppure, « essere sottoposto a visita medica ». — (10) Firma dell'autorità precettante.

REGIO DECRETO 4 agosto 1933, n. 1177.
Autorizzazione al comune di Milocca a modificare la propria denominazione in « Littoria Nissena ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 31 maggio u. s. con la quale il podestà di Milocca, in esecuzione della deliberazione 5 aprile c. a., n. 785, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in « Littoria Nissena »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Caltanissetta con deliberazione 3 maggio u. s., n. 8;
Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè le leggi 4 febbraio 1926, n. 237, e 27 dicembre 1928, n. 2962;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Milocca, in provincia di Caltanissetta, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Littoria Nissena ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 4 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 25. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 agosto 1933, n. 1178.
Esenzione dal dazio del 15 per cento all'importazione di talune merci.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta d'integrare le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fra le merci da considerare ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, come esenti dall'applicazione del dazio sul valore del 15 per cento, sono da comprendere anche le seguenti:

Numero e lettera di tariffa	Denominazione della merce
142	Lino
a)	— greggio
b)	— pettinato
143	Stoppa di lino
ex-603	Mica
a)	— in massa, in polvere e in scagliette
b)	— in lamine greggie o semplicemente rifilate
ex-877 b)	Ancie per armoniche

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 336, *foglio* 54. — MANCINI.

REGIO DECRETO 11 agosto 1933, n. 1179.
Approvazione della convenzione per la istituzione dell'Istituto di vulcanologia della Regia università di Catania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 1955, col quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Catania in data 29 settembre 1924 fra lo Stato e gli altri enti sovventori per il mantenimento della Regia università di Catania;
Veduto il R. decreto 29 novembre 1928, n. 2750, col quale viene modificato l'art. 4 del R. decreto 27 novembre 1924, n. 1955, predetto;
Veduta la nuova convenzione, stipulata in Catania in data 8 agosto 1932, per provvedere ai mezzi occorrenti al funzionamento dell'Istituto di vulcanologia della Regia università anzidetta e dell'annesso Osservatorio etneo;
Udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata e resa esecutiva con decorrenza dal 1° luglio 1933 la convenzione in data 8 agosto 1932 per la istituzione

ed il funzionamento dell'Istituto di vulcanologia della Regia università di Catania e dell'annesso Osservatorio etneo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato S. Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 36. — MANCINI.

Convenzione per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto di vulcanologia della Regia università di Catania e dell'annesso Osservatorio etneo.

L'anno millenovecentotrentadue, addì otto agosto, in Catania, nel Gabinetto di S. E. il Prefetto.

Innanzi a me dott. Verdi Antonino, delegato ai contratti presso la Regia prefettura di Catania, ed alla presenza dei signori: cav. uff. dott. Vadalà Riccardo, consigliere di Prefettura, e avv. Pagano Antonino, segretario della Regia università di Catania, testimoni noti ed idonei ai sensi di legge.

Si sono costituiti i signori:

Gr. uff. dott. Francesco Benigni, quale prefetto della Provincia in rappresentanza dello Stato, come da delega in data 21 maggio 1932, n. 3367, del Ministero dell'educazione nazionale;

Gr. uff. on. Francesco Fusco, presidente della Sezione industriale del Consiglio provinciale dell'economia nazionale di Catania, in rappresentanza del Consiglio stesso come da delega del presidente in data 4 agosto 1932;

Comm. dott. Antonio Luigi Farina, commissario prefettizio del comune di Catania;

Comm. avv. Vincenzo Lo Giudice, preside della provincia di Catania;

Cav. dott. Ignazio Capuano, direttore del Banco di Sicilia sede di Catania;

Comm. dott. Ruggero D'Angelo, direttore della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele sede di Catania;

Ingegnere Tricomi Bonaventura, direttore della Società generale elettrica della Sicilia;

Gr. uff. prof. on. Giuseppe Muscatello, rettore della Regia università degli studi di Catania.

Premesso

che, in seguito all'autonomia concessa all'Osservatorio astrofisico, cui era precedentemente annesso l'Osservatorio etneo, si è presentata la necessità di dare a questo una migliore organizzazione tecnica al fine di valorizzare dal lato scientifico il massimo vulcano d'Italia, creando un Istituto di vulcanologia, e che, in relazione ai voti espressi dal Consiglio di amministrazione della Regia università, i vari Enti della provincia di Catania, di concerto col Ministero dell'educazione nazionale, hanno deliberato di concorrere finanziariamente alla costituzione di un Istituto universitario per lo studio dei fenomeni dell'Etna, nonchè alla valorizzazione della regione Etnea ed alla sua difesa contro i danni delle eruzioni.

Tutto ciò premesso e ratificato dai convenuti su costituiti nelle rispettive rappresentanze, debitamente autorizzati come da deliberazioni che qui si allegano, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1.

Presso la Regia università di Catania è costitutito un Istituto vulcanologico al quale è annesso l'Osservatorio etneo.

Art. 2.

Per provvedere ai mezzi occorrenti al funzionamento dell'Istituto di vulcanologia della Regia università e dell'annesso Osservatorio etneo i convenuti si obbligano di versare i seguenti contributi annui:

1. Ministero della educazione nazionale . . L. 10.000
2. Provincia di Catania . . . . » 10.000
3. Comune di Catania . . . . » 10.000
4. Consiglio provinciale della economia corporativa di Catania . . . . » 10.000
5. Banco di Sicilia . . . . » 15.000
6. Cassa di risparmio « Vittorio Emanuele » » 5.000
(subordinatamente alla disponibilità dei fondi erogabili ai sensi di legge, e subito dopo che l'Istituto comincierà a funzionare regolarmente).
7. Società generale elettrica per la Sicilia . » 4.000
8. R. Università degli studi di Catania . . » 15.000

I contributi di cui al comma precedente verranno corrisposti in due rate uguali pagabili al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Art. 3.

L'amministrazione dei fondi di cui all'articolo precedente è tenuta dal Consiglio di amministrazione della Regia università, con gestione distinta e separata da quella degli altri fondi dell'Università. A questo solo fine, sarà chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione anche un rappresentante del Banco di Sicilia, designato dal Banco stesso a principio dell'anno accademico.

Art. 4.

La direzione dell'Istituto di vulcanologia e dello annesso Osservatorio etneo è affidata all'insegnante ufficiale di vulcanologia della Regia università.

Nell'organico dei professori di ruolo della Regia università di Catania sarà aggiunto un posto riservato all'insegnamento della vulcanologia.

All'Istituto sarà assegnato un assistente, mentre al servizio di custodia dell'Osservatorio saranno destinati due subalterni. A detto personale competerà il trattamento giuridico ed economico stabilito per il personale assistente e per quello subalterno nel regolamento interno dell'Università.

Art. 5.

Al direttore sarà dovuta, nei limiti della somma annua fissata dal Consiglio d'amministrazione, una indennità quale rimborso delle spese per i viaggi sull'Etna.

All'assistente ed ai custodi sarà corrisposta, oltre al normale trattamento economico, una indennità, nella misura che sarà fissata dal Consiglio anzidetto, per ogni giorno di effettivo servizio sull'Etna.

Art. 6.

A tutte le spese di funzionamento dell'Istituto di vulcanologia e dell'annesso Osservatorio etneo, compresi gli emolumenti (stipendi, indennità varie, ecc.), dovuti al personale insegnante, assistente e di servizio, sarà provveduto a carico e nei limiti del fondo costituito dai contributi di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

Fino a quando presterà servizio nell'Osservatorio etneo il custode Barbagallo Alfio, di nomina statale, il contributo

annuo di L. 15.000, per cui l'Università si obbliga a norma dell'art. 2, sarà ridotto della somma annua che essa corrisponde allo Stato a titolo di rimborso degli emolumenti pagati al predetto custode Barbagallo.

Art. 7.

La presente convenzione ha effetto dal 1° luglio c. a. per la durata di anni venti, e non sarà valida fino a quando non verrà debitamente approvata dal Ministero dell'educazione nazionale.

Essa si intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo qualora non sia denunciata da una delle parti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 8.

Il presente atto è esente da qualsiasi tassa perchè redatto nell'interesse dello Stato e letto ed approvato viene firmato da tutti gli intervenuti.

Firmati: *Francesco Benigni.*
Ing. Francesco Fusco.
Farina dott. Antonio Luigi.
Vincenzo Lo Giudice.
Ignazio Capuano.
Ruggero D'Angelo.
Bonaventura Tricomi.
Prof. Giuseppe Muscatello.
Vadalà Riccardo, teste.
Antonino Pagano, teste.
Antonino Verdi, delegato ai contratti.

Il presente contratto consta di sei facciate e due righe ed è stato ricevuto e redatto da me dott. Antonino Verdi delegato ai contratti e scritto da persona di mia fiducia.

Il delegato ai contratti: dott. ANTONINO VERDI.

(Si omettono gli allegati).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1933.
Modifica dell'art. 36 del decreto Ministeriale 30 agosto 1927 concernente l'equipollenza ai certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 30 del R. decreto 12 maggio 1927, n. 824-1314, che approva il regolamento sugli apparecchi a pressione;

Visto il decreto Ministeriale in data 30 agosto 1927 che stabilisce norme integrative del regolamento suddetto;

Ritenuta l'opportunità di modificare le norme dell'art. 36 del citato decreto Ministeriale sull'equipollenza ai certificati di abilitazione per la condotta di generatori di vapore;

Decreta:

All'art. 36 del decreto Ministeriale 30 agosto 1927 che stabilisce norme integrative del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824-1344, è sostituito il seguente articolo:

« È considerato equipollente al certificato di 1° grado previsto dall'art. 16 (per generatori di qualsiasi tipo e con qualsiasi focolare) il certificato di nomina a sottufficiale meccanico nella Regia marina, nonchè il certificato di nomina a sottocapo meccanico nella Regia marina qualora il titolare di quest'ultimo abbia prestato servizio sulle navi armate della Regia marina per più di un anno a decorrere dalla nomina.

« È considerato equipollente al certificato di 2° grado (per generatori di uno o più tipi determinati con qualsiasi tipo di focolare) il certificato dell'autorità competente il quale dimostri che il titolare abbia prestato servizio sulle navi armate della Regia marina per almeno sei mesi in qualità di sottocapo meccanico o per almeno un anno in qualità di sottocapo fuochista volontario abilitato alla condotta di caldaie di siluranti o di sottocapo fuochista volontario abilitato alla condotta di macchine a vapore di potenza non superiore ai 150 HP.

« È considerato equipollente al certificato di abilitazione per la condotta di un dato tipo di generatore il certificato il quale dimostri che il titolare ha prestato servizio per almeno un anno presso generatori dello stesso tipo in qualità di fuochista della Regia marina, di macchinista o fuochista nella marina mercantile nazionale, nel Corpo della Regia guardia di finanza, nelle compagnie speciali del Genio militare, nelle officine degli Opifici militari e nelle officine delle Regie ferrovie.

« È considerato equipollente al certificato di abilitazione a condurre generatori dei tipi 4° e 5° il certificato che dimostri avere il titolare prestato servizio come macchinista o per non meno di un anno come fuochista nelle ferrovie e tramvie a vapore.

« Le equipollenza del titolo è determinata con visto di un capo circolo dell'Ispettorato corporativo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

p. Il Ministro: BIAGI.

(5802)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 128 Z.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Zorovich » e « Gercovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Zorovich Domenica ved. di Giovanni, figlia del fu Giuseppe Gercovich e della fu Caterina Sigovich, nata a Neresine il 30 gennaio 1865 e abitante a Neresine sono sostituiti, a tutti gli effetti di legge, nella for-

ma italiana di « Zoroni » e « Gerconi » (Zoroni ved. Domenica, nata Gerconi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Zoroni » anche ai figli, nati a Neresine: Maria, il 19 dicembre 1889, Giovanni, il 28 ottobre 1891, Caterina, il 16 dicembre 1894, Giovanna, il 24 maggio 1897, Carmela, il 26 maggio 1902.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2881)

N. 10 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Babich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Babich Matteo, figlio di Natale e di Mattosovich Giustina, nato a S. Lorenzo del Pasenatico (Orsera) il 24 febbraio 1897 e abitante a Livorno, via Marzocco n. 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Babici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Racovaz Maria di Gregorio e di Lucia Soldatich, nata a S. Lorenzo del Pasenatico il 30 novembre 1894 ed ai figli: Giovanni, nato a Rovigno il 4 settembre 1921; Maria, nata a S. Lorenzo del Pasenatico il 13 luglio 1915 ed Egidio Bruno, nato a Borgo a Mozzano (prov. di Lucca) il 31 gennaio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2882)

N. 2160 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bozikovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bozikovich Matteo, figlio del fu Giuseppe e di Lovrinich Antonia, nato a Lindaro (Pisino) il 18 settembre 1895, e abitante a Pola, via del Bolgio n. 310, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Jugovaz Maria di Giuseppe e di Bum Giuseppina, nata a Pola il 15 ottobre 1904 ed ai figli nati a Pola: Ornella il 3 gennaio 1922 e Sergio il 16 ottobre 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2883)

N. 2156 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Simeone, figlio di Simeone e della fu Nicoletta Darpich, nato a Lussinpiccolo il 29 agosto 1885 e abitante a Pirano - Casa Verde n. 68, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Poglianich Antonia fu Antonio e fu Zuvanich Natalina, nata a Lussinpiccolo il 10 aprile 1888, ed ai figli nati a Trieste: Nicoletta il 5 agosto 1911, Maria il 9 luglio 1915 e Bruno il 15 gennaio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2884)

N. 353 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Francesco, figlio del fu Giovanni e della fu Elena Zrinsciach, nato a Montemaggiore (Bogliuno) il 5 ottobre 1873 e abitante a n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella foma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie II Sandali Lucia di Felice e di Mattea Grossich, nata a Olmeto il 10 dicembre 1881, e ai figli nati a Montemaggiore dall'or defunta moglie Antonia Brumgnach: Giuseppe, il 1° maggio 1907, Emilia il 1° settembre 1908, nonchè ai figli nati a Montemaggiore da Lucia Sandali: Antonio, il 24 maggio 1911; Antonia, il 15 gennaio 1913; Aurora, il 20 maggio 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2885)

N. 636 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Ghersich » e « Sillich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Sillich Narciso ved. Ghersich, figlia di Domenico e di Narcisa Manzoni, nata ad Albona il 12 giugno 1881 e abitante a Pola, via del Littorio, 18, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Silli » e « Ghersi » (Silli Narcisa ved. Ghersi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Ghersi anche ai figli del fu Martino Ghersich, nati a Pola: Narciso, il 30 ottobre 1907, e Carlo il 2 settembre 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2886)

N. 637 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Gregorich » e « Marchesich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nomina;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Gregorich Francesca ved. Marchesich, figlia del fu Giovanni e di Mohor Maddalena, nata a Rakek (Jugoslavia) il 7 marzo 1893 e abitante a Pinguente, Piedicucco n. 39 sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gregori » e « Marchesi » (Gregori Francesca ved. Marchesi).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° aprile 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(2887)

N. 342 I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ivancich » (Ivancic) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Ivancich (Ivancic) Alma mar. Olita, figlia di Giuseppe e di Luigia Schlegel, nata a Tolmino il 5 ottobre 1887 e abitante a Erpelle Cosina è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovannini » (Giovannini Alma maritata Olita).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2888)

N. 1247 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cherzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cherzan Antonio, figlio del fu Matteo e di Oliva Puch, nato a Sanvincenti il 25 novembre 1871, e abitante a Pola, Monte Lesso n. 466 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersano ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pilian Oliva fu Giovanni e di Fosca Persich, nata a Sanvincenti il 21 dicembre 1886 ed ai figli, nati a Sanvincenti: Fosca l'11 aprile 1909; Oliva l'8 febbraio 1912; Matteo, il 26 gennaio 1917; Eufemia, il 21 novembre 1918; Rosa, il 6 marzo 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2889)

N. 1141 N.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cheriach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cheriach Maria, figlia del fu Simone e di Maria Defar, nata a S. Lorenzo del Pas, (Orsera) il 10 giugno 1879 e abitante a Pola, via Medolino n. 75 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cheria ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio illeg. Riccardo nato a Pola il 5 ottobre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2890)

N. 1164 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chervatin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chervatin Alessandro, figlio del fu Giuseppe e di Eufemia Sironich, nato a Caschierga (Pisino) l'11 maggio 1891 e abitante a Pola, via Faveria n. 66, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crevatin ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2891)

N. 1186 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Chius » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chius Giuseppe, figlio di Giovanni e della fu Sestan Caterina, nato a Novacco (Pisino) il 3 ottobre 1877 e abitante a Pola, Piazza Largo Porta del Tor-

chio n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chiussi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pribetich Natalia di Bortolo e di Antonia Cramar, nata a Villanova di Parenzo il 25 dicembre 1888 ed ai figli: Giuseppina, nata a Pola il 1° aprile 1914; Ida, nata a Novacco il 24 agosto 1916 e Giuseppe, nato a Pola il 5 maggio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2892)

N. 1249 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Chirissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Chirissich Giovanni, figlio del fu Andrea e della fu Maria Donatich, nato a S. Domenica di Albona il 7 febbraio 1876 e abitante a Pola, Monte Paradiso n. 279, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chirissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Orsola-Antonia Glavina di Giovanni e di Caterina Rusich, nata Chersano (Fianona) il 23 ottobre 1880 ed ai figli, nati a Pola: Giuseppe l'8 febbraio 1912 e Giovanni il 13 settembre 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2893)

N. 1262 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Clapcich-Jadrincovaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clapcich-Jadrincovaz Matteo, figlio del fu Marco e della fu Elena Vidolich, nato a Filippano (Dignano) il 20 agosto 1877 e abitante a Pola, via Dante n. 34, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clappis-Giadrino ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Pisino, dall'or defunta Sfecich Maria: Sebastiano il 3 ottobre 1902; Anna l'8 dicembre 1904 e Giovanni il 23 marzo 1908 ed ai figli nati a Pola: Marcello il 30 aprile 1910, Errice il 16 agosto 1911; Attilio il 3 luglio 1913 e Maria il 15 dicembre 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2894)

N. 1133 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Clapcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clapcich Giacomo, figlio del fu Matteo e di Verbanaz Francesca, nato a S. Domenica di Albona il 4 settembre 1864 e abitante a Pola, via Patrizio n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clappis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Chiressich Maria fu Matteo e di Maria Radovich, nata a S. Domenica di Albona il 15 febbraio 1865 ed ai figli, nati a Pola: Amalia il 17 aprile 1902; Federico il 13 gennaio 1904; Raimondo il 20 giugno 1906 ed Italico il 30 giugno 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2895)

N. 1091 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Clarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clarich Antonio, figlio del fu Marco e di Crulcich Antonia, nato a Lanischio il 5 ottobre 1874 e abitante a Pola, via Barzilai n. 221, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brescich Anna fu Matteo e di Caterina Blascovich, nata a Gherdosella (Pisino) il 6 febbraio 1876 ed ai figli, nati a Pola: Antonia il 13 gennaio 1905; Maria l'8 dicembre 1907; Nevia, il 29 marzo 1912 ed Amalia il 25 agosto 1914.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2896)

N. 489 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Debeliuch » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Debeliuch Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Boliuncich Santina, nato a Gimino il 21 novembre 1857 e abitante a Dignano, n. 603, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debelli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Baldo Francesca fu Francesco e fu Rovina Antonia, nata a Barbana l'11 aprile 1863, ed ai figli: Maria, nata a Dignano il 2 maggio 1891; Santa, nata a Dignano il 26 marzo 1894; don Antonio, Vicario cooperatore di Carnizza, nato a Dignano il 13 gennaio 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 2 aprile 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2897)

N. 1190 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kliba » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kliba Marco, figlio del fu Antonio e della fu Kliba Eufemia, nato a Filippano (Dignano) l'8 aprile 1888 e abitante a Pola, via Giapidi n. 187, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clivo ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2898)

N. 1191 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kliba » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kliba Giovanni figlio del fu Antonio e della fu Eufemia Kliba, nato a Filippano (Dignano) il 7 aprile 1894 e abitante a Pola, via Giapidi n. 187 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clivo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lizzul Lu-

cia di Matteo e di Cirtich Eufemia, nata a Stignano il 3 febbraio 1899 ed alla figlia Anna, nata a Pola il 7 marzo 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2899)

N. 1192 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Kliba » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Klida Antonio, figlio della fu Giovanna, nato a Filippano (Dignano) il 23 agosto 1872 e abitante a Stignano n. 60, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clivo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Siljan Margherita fu Martino e fu Eufemia Sebelia, nata a Stignano (Pola) il 28 marzo 1869 ed ai figli nati a Stignano: Eufemia il 25 febbraio 906; Giovanni, il 26 settembre 1897.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà noticato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2900)

N. 1157 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Climan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Climan Giovanni, figlio del fu Gregorio e della fu Antessich Elena, nato a Sanvincenti il 23 giugno 1867 e abitante a Pola, Altura n. 70, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clina ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Grubissich Maria fu Giovanni e di Mazzan Marianna, nata a Sanvincenti il 4 settembre 1877 ed alla figlia, Elena, nata ad Altura (Pola), dell'or defunta Anna Valentich il 14 giugno 1900, ed al nipote Antonio illegittimo di Elena, nato a Pola il 18 maggio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2901)

N. 1216 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Clobas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Clobas Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Maria Ivancich, nato a Pola il 10 aprile 1878 e abitante a Pola, via Medea n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colbasso ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2902)

N. 1213 O.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Clobas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Santo Clobas, figlio di Antonio e di Maddalena Caporalin, nato a Valdibecco (Pola) il 2 luglio 1898 e abitante a Pola, via Orlando n. 21 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colbasso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Manzin Anna di Fortunato e di Depeder Elisabetta, nata a Pola, il 15 dicembre 1904 ed ai figli, nati a Pola: Claudio, il 21 giugno 1922, Livio il 7 aprile 1926 e Luciana il 30 settembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2903)

N. 1215 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Klobas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Klobas Antonio, figlio del fu Gregorio e della fu Maria Clobas, nato a Bergozza (Lanischie) il 10 maggio 1859 e abitante a Pola, via Tivoli n. 2 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colbasso ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2904)

N. 1217 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Klobas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Klobas Michele, figlio di Martino e di Maria Bosich, nato a Bergozza (Lanischie) il 25 gennaio 1866 e abitante a Pola, via Madonna delle Grazie n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colbasso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Grbac Caterina di Antonio e di Busdon Elena, nata a Lanischie il 3 maggio 1872 ed ai figli: Emilia, nata a Pola il 17 agosto 1907, Ernesta, nata a Pola, l'8 dicembre 1909 e Carlo, nato a Bergozza (Lanischie) il 29 gennaio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2905)

N. 1214 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Klobas » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Klobas Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Gherbaz Mattea, nato a Bergozza (Lanischie) il 2 gennaio 1870 e abitante a Medolino (Pola) n. 109, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Colbasso ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati dall'or defunta Caporalin Maddalena: Giovanni a Promontore (Pola) il 7 giugno 1985, Caterina a Promontore il 25 novembre 1900, Maria a Valdibecco (Pola) il 2 febbraio 1904 ed Antonio a Pola il 23 aprile 1906, nonchè ai nipoti, illegittimi di Caterina, nati a Pola: Enrica il 21 marzo 1926 ed Antonio il 17 novembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2906)

N. 1170 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Kmet » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kmet Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Raunich Maria, nato a Selo Kmeti (Gimino) il 21 dicembre 1871, e abitante a Pola, via Bradamento n. 429 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Metti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Grizila Fosca fu Pasquale, nata a Selo Grizili (Gimino) il 4 settembre 1869; Matteo nato a Selo Kmeti il 12 novembre 1894; Rosa, nata a Gimino il 15 maggio 1904.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2907)

N. 1134 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cnapich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cnapich Matteo, figlio del fu Domenico e di Maria Cos, nato a Villa Suberesi (Albona) il 25 febbraio 1868 e abitante a Pola, Monte S. Giorgio n. 194, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nappi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vidach Lucia fu Matteo e di Lucia Sincovich, nata a Chersano il 15 novembre 1872 ed ai figli: Domenico, nato a Villa Sumberesi il 10 marzo 1896, Gasparina il 4 aprile 1904 ed ai figli nati a Pola: Attilio il 6 aprile 1908, Giuseppina il 13 marzo 1905 ed Erminio il 1° maggio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2908)

N. 1259 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cnapich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cnapich Matteo figlio del fu Matteo e della fu Elcich Maria, nato a Rependa (Albona) il 15 aprile 1843 e abitante a Pola, Sissano n. 177, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nappi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Calcich Maria fu Antonio e fu Giovanna Dragoset, nata a Barbana il 1° maggio 1848, ed al figlio, Nicolò, nato a Sissano il 20 marzo 1889, alla nuora Costessich Maria fu Giovanni e di Anna Giadresco, nata a Sissano l'8 novembre 1889 ed ai nipoti, figli di Nicolò Cnapich e di Maria Costessich, nati a Sissano: Elisa l'8 dicembre 1909, Emilia il 23 maggio 1911 e Giuseppe il 16 giugno 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2909)

N. 1281 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Dicovich » e « Collich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Dicovich Eufemia ved. Collich figlia del fu Antonio e della fu Bancovich Caterina, nata a Filippano (Dignano) il 9 febbraio 1885 e abitante al n. 14 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Diconi e Colli » (Diconi Eufemia ved. Colli).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Colli » anche ai figli del fu Matteo Collich, nati a Filippano: Giuseppe, il 29 gennaio 1907, e Raffaele, il 13 settembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2910)

N. 1102 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cralich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cralich Maria, figlia del fu Simeone e di Clemen Eufemia, nata a S. Pietro in Selvo (Antignana) il 22 gennaio 1900 e abitante a Pola, via Sissano n. 32, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cralli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2911)

N. 1179 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Krizmanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Krizmanich Francesco, figlio del fu Tommaso e di Lucia Grubissa, nato ad Antignana il 25 marzo 1888 e abitante a Pola, Monte Castagner n. 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crismani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Angelica Deffar fu Antonio e fu Maria Smerdel, nata a Pisino il 5 febbraio 1893 ed alla figlia Maria, nata a Pola il 21 gennaio 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2912)

N. 1277 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Crismanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crismanich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Panovich Caterina, nato a Canfanaro il 13 giugno 1871 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crismani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ulianich Eufemia fu Simone e fu Zovich Eufemia, nata a Villa di Rovigno il 20 giugno 1869, ed ai figli nati a Canfanaro: Anastasia, 25 maggio 1900 e Simone, il 12 agosto 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2913)

N. 1183 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 ago-

sto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Crisanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crisanich Antonio, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Pleticos, nato a Marzana (Dignano) il 20 giugno 1884 e abitante a Pola, via Sissano n. 62, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Madrussan Maria di Giuseppe e di Francesca Miletich, nata a Pola il 6 febbraio 1900 ed alle figlie, nate a Pola: Anna, il 12 luglio 1920 e Francesca, l'8 gennaio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2914)

N. 1182 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Crisanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crisanich Giovanni, figlio del fu Giuseppe e della fu Maria Pleticos, nato a Marzana (Dignano) il 10 novembre 1900 e abitante a Pola, via Saturnina n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2915)

N. 1178 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Kristofich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kristofich Antonio, figlio del fu Giuseppe e di Fosca Rapogna, nato a Carnizza (Dignano) il 30 ottobre 1870 e abitante a Pola, via Nino Bixio n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cristofoli ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2916)

N. 1177 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Cryvicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicich Marco, figlio di Antonio e di Anna Grabar, nato a Draguccio (Pisino) il 9 maggio 1091 e abitante a Pola, via Badoglio n. 18, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Carolich Paolina di Silvestro e di Antonia Biasiol, nata a Pinguente il 1° gennaio 1903 ed al figlio Gino, nato a Pola il 12 marzo 1924.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2917)

N. 1245 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:
Ritenuto che il cognome « Kresina » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Kresina Fosca, figlia di Gasparo e di Hreglia Michelina, nata a Gimino il 6 gennaio 1893 e abitante a Pola, via Altura n. 35, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Caterina, nata a Gimino il 16 ottobre 1899, ed al figlio illegittimo Mario, nato a Pola il 2 ottobre 1921 ed al nipote Giovanni illegittimo di Caterina nato a Pola il 1° marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2918)

N. 1171 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:
Ritenuto che il cognome « Kresina » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Kresina Tomaso, figlio del fu Giacomo e della fu Damianich Maria, nato a Gimino il 19 gennaio 1887 e abitante a Pola, Monte Lesso, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Chersina ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta anche alla moglie Madrussan Maria fu Biagio e di Maria Madrussan, nata a Gimino il 6 marzo 1892 ed ai figli: Maria, nata a Gimino il 29 agosto 1915; Pietro, nato a Gimino il 29 giugno 1920 ed Emilia, nata a Pola il 27 novembre 1921.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2919)

N. 1231 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:
Ritenuto che il cognome « Crulcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crulcich Francesco, figlio del fu Francesco e di Scocier Caterina, nato a Triotto il 19 settembre 1875 e abitante a Pola, via Flaccio n. 53, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crulci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Chentrovich Lucia fu Francesco e fu Maria Puchenstein, nata a Trieste il 19 marzo 1874 ed ai figli, nati a Pola: Caterina, il 29 giugno 1906 ed Augusto il 5 aprile 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 marzo 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2920)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ORDINI DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO E DELLA CORONA D'ITALIA

Errata-corrige.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 1930, n. 197, a pag. 3342, sono stati compresi erroneamente nel grado di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia un gruppo di nominativi, e cioè, da Bari ing. Lorenzo di Mario a Piediscalzi Nicolò fu Antonino, che debbono considerarsi nominati *Cavalieri* dello stesso Ordine.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1933-XI, n. 202, a pag. 3900, sono stati indicati erroneamente come nominati commendatori dell'Ordine della Corona d'Italia i nominativi da Barraco Alfredo a Boldi Ettore che debbono intendersi invece decorati dell'onorificenza di *Cavaliere* dello stesso Ordine.

(5794)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente.*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.